



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN
SCIENZA DEI MATERIALI (L- Sc. Mat.)**

Sede di Bologna

INDICE

[Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso](#)

[Art. 2 Piani di studio individuali](#)

[Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche](#)

[Art. 4 Frequenza e propedeuticità](#)

[Art. 5 Percorso flessibile](#)

[Art. 6 Prove di verifica delle attività formative](#)

[Art. 7 Attività formative a scelta dello studente](#)

[Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe](#)

[Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere](#)

[Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie](#)

[Art. 11 Tirocinio curriculare](#)

[Art. 12 Prova finale](#)

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea in Scienza dei Materiali occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze di base: capacità di ragionamento logico e comprensione del testo, nozioni fondamentali di matematica, incluse algebra, geometria del piano e dello spazio, teoria delle funzioni elementari, buona cultura generale.

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante un test di accesso. Lo studente avrà superato il test soltanto se conseguirà un punteggio superiore ad una soglia minima che verrà stabilita annualmente nel Bando pubblicato nel Portale di Ateneo.

Qualora la verifica non sia positiva, allo studente verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che dovrà essere assolto entro il primo anno di corso e comunque entro i termini stabiliti dall'Ateneo.

Modalità di ammissione

Il corso di laurea è a libero accesso.

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante un test di accesso. Le informazioni relative al test di accesso (programma, modalità e tempistiche di svolgimento, calcolo del punteggio conseguito, ecc.) sono pubblicate annualmente nel Portale di Ateneo contestualmente all'uscita del bando di ammissione.

Qualora la verifica non sia positiva, allo studente verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA), che consiste nella partecipazione alle attività formative di supporto che saranno definite dal Consiglio di corso di studio e pubblicate sul Portale di Ateneo.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica alla fine dell'attività formativa di supporto, che si svolgerà nelle date stabilite dal Consiglio di corso di studio e pubblicate sul Portale di Ateneo.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

Gli studenti già in possesso di un titolo di laurea o di diploma universitario, o coloro che si iscrivono al corso di laurea a seguito di passaggio da altro corso di studio dell'Università di Bologna o trasferimento da altro Ateneo, dovranno comunque partecipare alla prova di ammissione seguendo le regole indicate precedentemente, se iscritti al primo anno di corso.

Art. 2 Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni, verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 7 Attività formative a scelta dello studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri: analisi del programma svolto; valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 11 Tirocinio curriculare

Il Corso di studio prevede un tirocinio curriculare finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 6 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, dovranno comprendere attività sperimentali e/o teoriche, in laboratori di ricerca presso enti, istituti di ricerca, università, centri di analisi e/o aziende in Italia o all'estero.

Art. 12 Prova finale

Caratteristiche della prova finale

La prova finale di laurea consiste nella predisposizione di un elaborato scritto e successiva discussione pubblica su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio.

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

Modalità di svolgimento della prova finale

L'elaborato scritto riguarderà tematiche caratterizzanti la laurea e collegate al progetto o all'attività di tirocinio. La discussione orale dell'elaborato scritto avverrà con l'esposizione in seduta pubblica davanti alla Commissione di Laurea.

Lo studente sceglie l'argomento dell'elaborato finale sotto la guida di un tutor accademico individuato, di norma, tra i docenti e i ricercatori afferenti ai dipartimenti coinvolti nel Corso di Studio oppure tra i docenti e i ricercatori con insegnamenti didattici attivi nel Corso di Studio.

Il Consiglio di Corso di Studio determina i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o l'elaborato può essere redatto in lingua straniera.

Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del corso, ad eccezione di quelli riservati alla prova finale.

La Commissione di laurea, tenuto conto della discussione della tesi e del curriculum degli studi, deciderà il voto finale di laurea, espresso in centodecimi (110). La Commissione può individuare ulteriori regole specifiche sulla valutazione del percorso dello studente, della tesi, del curriculum degli studi compiuti, dei tempi di completamento del percorso universitario, rendendole note tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. In caso di valutazione massima la Commissione di laurea può concedere la lode su decisione unanime.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti dal piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

www.unibo.it